

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1631)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TANUCCI NANNINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 APRILE 1974

Modifica dell'articolo 14 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, che ha esteso all'alta gerarchia militare il trattamento economico concesso all'alta dirigenza civile

ONOREVOLI SENATORI. — In base al secondo comma dell'articolo 14 della legge n. 804 del 10 dicembre 1973, contenente le norme per l'attuazione dell'articolo 16-*quater* della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta modificato dall'articolo 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dello Stato, le pensioni ordinarie relative a cessazioni dal servizio avvenute anteriormente al 30 novembre 1972 sono riliquidate d'ufficio sulla base del trattamento economico definitivo previsto dalla stessa legge secondo le misure spettanti al 1° dicembre 1972.

Per quanto riguarda gli ufficiali delle tre Forze armate, cioè la quasi totalità degli ufficiali contemplati dalla suddetta legge numero 804, la riliquidazione dovrebbe essere effettuata dalla Direzione generale delle pensioni del Ministero della difesa, ma si ha ragione di ritenere che il tempo occorrente per ultimare i relativi adempimenti amministrativi non sia breve e che si rischia di arrivare alla fine del prossimo anno 1975, se non oltre.

Tale previsione può sembrare pessimistica, ma non lo è se si considera che:

dopo oltre tre anni dall'emanazione della legge n. 775, che fissava fra l'altro la decorrenza del trattamento economico del personale statale dal 1° settembre 1971, sono ancora parecchie migliaia i pensionati dell'Amministrazione della difesa che attendono la pensione definitiva e i conseguenti arretrati loro spettanti da tale data;

la suddetta Direzione generale è attualmente impegnata anche nell'applicazione delle norme relative ai benefici combattentistici (legge 24 marzo 1970, n. 336) e all'equo indennizzo (legge 23 dicembre 1970, n. 1094);

non è stata prevista nella legge n. 804 del 10 dicembre 1973 la concessione di fondi per il lavoro straordinario richiesto dalla nuova riliquidazione, come era stato fatto per l'attuazione della precedente legge numero 775, e quindi tale lavoro dovrebbe rientrare in quello normale svolto dalla Direzione generale con l'evidente conseguenza di un notevole ritardo nell'espletamento di esso.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sembrerebbe quindi necessario, più che opportuno, ovviare, almeno in parte, all'inconveniente della lunga attesa, che ha riflessi morali oltre che economici, data anche la tarda età di molti degli ufficiali interessati, adottando un provvedimento analogo a quello dell'articolo 13 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, che concedeva un acconto dal 1° settembre 1971, ragguagliato ad una aliquota della pensione in godimento al 31 agosto 1971, aliquota che dal successivo decreto presidenziale n. 1081 del 28 dicembre 1970 venne fissato nel secondo comma dell'articolo 6 in un decimo della rata netta mensile di pensione goduta il 31 agosto 1971, salvo conguaglio all'atto del pagamento della nuova pensione.

A tale scopo risponde il disegno di legge che sottopongo alla vostra approvazione.

Con l'articolo unico di esso viene aggiunto all'articolo 14 della citata legge n. 804 un terzo comma che dispone la concessione di un acconto, dal 1° dicembre 1972 e sino a quando non sarà in pagamento la nuova pensione, pari al sessanta per cento della pensione in godimento al 30 novembre 1972.

L'aliquota proposta del sessanta per cento sembra equa e consegue dalla considerazione che la media degli aumenti previsti dalla detta legge n. 804 è di circa il novanta per cento della pensione netta al 30 novembre 1972 per gli ufficiali in essa contemplati e che la pensione definitiva verrà pertanto ad importare il conguaglio di circa il trenta per cento della pensione goduta il 30 novembre 1972, cioè circa metà dell'acconto proposto, oltre la corresponsione dei conseguenti arretrati dal 1° dicembre 1972.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

All'articolo 14 della legge n. 804 del 10 dicembre 1973 contenente le norme per l'attuazione dell'articolo 16-*quater* della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta modificato dall'articolo 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, è aggiunto il seguente comma:

« Fino a quando non sarà in pagamento la nuova pensione risultante dalla riliquidazione prevista nel precedente comma, sarà corrisposto mensilmente, a titolo di acconto, con effetto dalla stessa data del 1° dicembre 1972, in aggiunta alla pensione in godimento al 30 novembre 1972, un importo netto pari al sessanta per cento della rata netta mensile di pensione. Alla corresponsione di tale acconto provvedono d'ufficio le Direzioni provinciali del tesoro che hanno in carico le relative pratiche di pensione e le Amministrazioni competenti per le pensioni provvisorie ».